



SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

Determinazione N. reg. gen. 1485 N. reg. Serv. 319 del 22-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI NELLE AREE DI MAGGIOR INTERESSE DEL TERRITORIO DI PERTINENZA COMUNALE. CIG 73295231B9

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 12/07/2017, immediatamente esecutiva, è stato stabilito, quale atto di indirizzo per i connessi e conseguenti atti dirigenziali, che si dia luogo a procedura aperta per la scelta del soggetto a cui affidare la fornitura e posa in opera di telecamere per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti nelle aree di maggior interesse del territorio di pertinenza comunale.

ATTESO che con la deliberazione, citata in precedenza, è stato stabilito, inoltre, che la procedura di gara si uniformi ai seguenti criteri:

Ø Metodo di scelta – l'appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 dove all'elemento qualità saranno attribuiti max 80 punti e all'elemento prezzo saranno attribuiti max 20 punti.

Ø Corrispettivo - Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in luogo delle somme di denaro, è previsto, a titolo di totale corrispettivo dell'appalto, il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile appartenente all'Amministrazione aggiudicatrice, già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione G. M. n. 37 del 03/02/2017,

Denominazione immobile:		Edificio plurifamiliare – PCL 12 comparto A7.					
Ubicazione:		Via della Costituzione					
LOTTO	DESTINAZIONE	F.	P.LLA	SUB	SUP. LORDA	PREZZO €/MQ.	VALORE DI MERCATO
2	ABITAZIONE piano terra – primo con corte esterna di mq 228	42	882	4	mq 137,30	€ 1.160,00	€ 159.268,00
	GARAGE piano 1^ Seminterrato	42	882	8	mq 25,45	€ 400,00	€ 10.180,00

VISTO il seguente quadro economico desumibile da approfondite ricerche di mercato e da precedenti forniture analoghe nonchè dal progetto tecnico della fornitura in oggetto, allegato, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituito da relazione tecnica ed elaborati grafici:

Importo fornitura e posa in opera	€ 141.150,00
Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00
Totale importo a base di gara	€ 143.150,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA (22%)	31.053,00
Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 2.863,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 33.946,00
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 177.096,00

DATO ATTO che con la presente determinazione s'intendono adottare gli opportuni e necessari atti finalizzati all'avvio della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di telecamere per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti nelle aree di maggior interesse del territorio di pertinenza comunale alle seguenti condizioni:

- L'importo a base di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera è pari ad euro 143.150,00(IVA esclusa) di cui euro 2.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 100 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n° 81 e dell'allegato XV punto 4 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
- La fornitura è finanziata mediante il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile, appartenente all'Amministrazione aggiudicatrice, già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione G. M. n. 37 del 03/02/2017, per un valore di euro 169.448,00 iscritto in Entrata al cap. 41.086 art. 900 del bilancio 2017;
- All'atto della stipula del contratto di trasferimento dell'immobile, l'aggiudicatario dovrà corrispondere,all'Ente proprietario, la somma risultante dalla differenza tra il valore offerto per l'acquisizione dell'immobile e l'importo della fornitura e posa in opera risultante dal ribasso in sede di gara.
- Il tempo utile per ultimare la forniture e la posa in opera compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- L'appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 .
- Soggetti ammissibili alla selezione – Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti elencati all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

- Durata: Il tempo utile per ultimare la fornitura e la posa in opera compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centootanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- Criteri di valutazione

A) OFFERTA TECNICA **80 punti**
Suddiviso nei seguenti sub elementi

DESCRIZIONE
<p>A.1 Livello di integrazione con il sistema di videosorveglianza esistente. Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · livello di compatibilità con le caratteristiche di telecamere e registratori esistenti; · livello di compatibilità con l'applicativo software esistente; · livello di compatibilità con le apparecchiature di rete esistenti.
<p>A.2 Integrazione con altri servizi Saranno oggetto di valutazione la qualità e quantità di servizi connessi con il sistema di rilevamento transiti come revisioni, assicurazioni, ecc.</p>
<p>A.3 Caratteristiche tecniche hardware Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · la qualità ed affidabilità delle apparecchiature; · Modularità ed espandibilità delle apparecchiature.
<p>A.4 Continuità territoriale Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'Integrazione con sistemi già in essere presso amministrazioni di territori limitrofi. · l'individuazione geografica dei veicoli.
<p>A.5 Prestazioni e funzionalità software Sarà oggetto di valutazione la rispondenza alle funzionalità evidenziate nelle specifiche tecniche.</p>
<p>A.6 Formazione del personale Sarà valutato il piano di formazione degli utenti e del personale tecnico sotto gli aspetti della completezza, della metodologia di formazione e dell'erogazione della stessa in continuità con la gestione del sistema.</p>
<p>A.7 Tempi di intervento Sarà oggetto di valutazione il tempo di ripristino della piena funzionalità del sistema, espresso in ore. <i>Il punteggio sarà determinato attribuendo punti 5 al concorrente che offre il tempo di ripristino in ore più breve e in proporzione a tutti gli altri concorrenti.</i></p>
<p>A.8 Periodo di assistenza e manutenzione ulteriore Sarà oggetto di valutazione il periodo di assistenza e manutenzione successivo al primo anno obbligatorio, espresso in mesi. <i>Il punteggio sarà determinato attribuendo punti 5 al concorrente che offre il periodo di assistenza e manutenzione in mesi, successivo al primo anno obbligatorio, più lungo e in proporzione a tutti gli altri concorrenti. Al concorrente che non offre tale sub elemento verrà attribuito punteggio 0 (ZERO).</i></p>
<p>A.9 Certificazioni Saranno valutate, se indicate le certificazioni prodotte riferite all'azienda o a sue attività, attinenti</p>

a quelle oggetto dell'appalto.

B) PREZZO 20 PUNTI:

Il valore più conveniente per la stazione appaltante è rappresentato dal maggiore importo in euro derivante della somma delle voci RIBASSO in euro offerto sull'importo a base di gara della fornitura e posa in opera pari ad euro 143.150,00 (IVA esclusa) decurtato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.000,00, e delle voci AUMENTO in euro offerto sull'importo a base di gara per l'acquisizione dell'immobile valutato in euro 169.448,00

RILEVATO che, al fine di garantire l'univocità e l'omogeneità della fornitura e posa in opera, in deroga all'art. 51, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, l'appalto non è suddiviso in lotti prestazionali.

CONSIDERATO che, in ordine al requisito di capacità economica e finanziaria indicato nel Capitolato giuridico, il fatturato specifico per forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della complessità della fornitura.

DATO ATTO che, la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L. 266/05 trattandosi di appalto ricompreso nella fascia uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, pari a € 30,00, come previsto all'articolo 2 della deliberazione dell'ANAC 1377 del 21 dicembre 2016;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 177.096,00, così come risulta dal quadro economico riportato in precedenza, trova disponibilità per euro 177.066,00 al cap. 2.106.066 art. 2383 del bilancio 2017 e per euro 30,00, quale pagamento del contributo ex L. 266/05, al cap. 1.102.037 art. 773 (imp. 188/17) del bilancio corrente esercizio;

PRESO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012 nr 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 nr 135, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip o di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi pari o superiori a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario (art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 2 comma 502 lett. B) della Legge 208/2015).

POSTA, allo stato attuale, l'impossibilità di ricorrere alle convenzioni Consip attive e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in quanto con l'atto di indirizzo, citato in premessa (deliberazione G.C. n. 246 del 12/07/2017), si è stabilito di avvalersi, quale alternativa modalità di pagamento, dell'ipotesi prevista dell'art. 191 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "in luogo delle somme di denaro, è previsto, a titolo di totale corrispettivo dell'appalto, il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile appartenente all'Amministrazione aggiudicatrice"

VISTO l'articolo 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO conseguentemente che:

- il fine da perseguire è la sicurezza urbana nelle aree di maggior interesse del territorio del Comune di Macerata, così come individuate nelle mappe allegate al presente atto.
- l'oggetto viene individuato nella fornitura e posa in opera delle telecamere, così come meglio delineato nel capitolato giuridico allegato al presente atto.
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nei documenti di gara pubblicati a cura dell'ufficio gare e contratti, nel capitolato giuridico e nel capitolato tecnico d'appalto allegati quali parti integranti e integrali del presente atto.
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs 50/2016, selezionando la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, in base agli elementi di valutazione individuati con deliberazione di Giunta Comunale 246 del 17/07/2017

PRESO ATTO che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice **CIG 73295231B9** da riportare sui movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura.

STABILITO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)) la dott.ssa Luana Antinori istruttore direttivo informatico all'Ufficio Sistemi Informativi del Servizio Servizi del Personale e Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Massimo Trozzo, istruttore direttivo dell'Ufficio Sistemi Informativi del Servizio Servizi del Personale.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, l'espletamento del subprocedimento di gara è affidato, in diretto rapporto per tale attività con lo stesso, al Servizio Segretario Generale –Ufficio gare e contratti il cui Dirigente assume responsabilità inerenti le attività di propria competenza e con proprio atto provvede all'approvazione degli atti di gara che specificano le modalità di svolgimento della procedura aperta;

RITENUTO opportuno accantonare il fondo per l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, da erogarsi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti al riguardo incaricati, in misura non superiore al 2% modulate sull'importo della fornitura posta a base di gara, così come risulta dal quadro economico riportato in premessa per euro 2.863,00.

VISTO l'art 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 151, c. 4 del TUEL n 267/2000 la presente determinazione necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Per quanto espresso in premessa;

DETERMINA

1. DI AVVIARE l'indizione della procedura aperta per la scelta del soggetto a cui affidare la fornitura e posa in opera di telecamere per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti nelle aree di maggior interesse del territorio di pertinenza comunale ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
2. DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 così come stabilito con deliberazione G.C. n. 246 del 12/07/2017
3. DI APPROVARE il capitolato giuridico, il capitolato tecnico, il progetto tecnico e le mappe, allegati, disciplinanti termini e condizioni della procedura di affidamento quali parti integranti e

sostanziali del presente atto.

4. DI DARE ATTO:
 - che al fine di garantire l'univocità e l'omogeneità della fornitura e posa in opera, in deroga all'art. 51, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, l'appalto non è suddiviso in lotti prestazionali.
 - che l'importo a base di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera è pari ad euro 143.150,00 (IVA esclusa) di cui euro 2.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 100 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n° 81 e dell'allegato XV punto 4 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
 - che La fornitura è finanziata mediante il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile, appartenente all'Amministrazione aggiudicatrice, già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione G. M. n. 37 del 03/02/2017, per un valore di euro 169.448,00 iscritto in Entrata al cap. 41.086 art. 900 del bilancio 2017;
 - che all'atto della stipula del contratto di trasferimento dell'immobile, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, all'Ente proprietario, la somma risultante dalla differenza tra il valore offerto per l'acquisizione dell'immobile e l'importo della fornitura e posa in opera risultante dal ribasso in sede di gara.
 - che il tempo utile per ultimare la forniture e la posa in opera compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 177.096,00, così come risulta dal quadro economico riportato in premessa, trova disponibilità per euro 177.066,00 al cap. 2.106.066 art. 2383 del bilancio 2017 e per euro 30,00, quale pagamento del contributo ex L. 266/05, al cap. 1.102.037 art. 773 (imp. 188/17) del bilancio corrente esercizio;
6. DI ACCERTARE l'entrata di € 169.448,00 al cap. 41.086/900 e di impegnare la spesa di € 177.066,00 al cap. 2.106.066/2383 del bilancio 2017;
7. DI INDICARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Luana Antinori istruttore direttivo informatico all'Ufficio Sistemi Informativi del Servizio Servizi del Personale e Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Massimo Trozzo, istruttore direttivo dell'Ufficio Sistemi Informativi del Servizio Servizi del Personale.
8. DI ACCANTONARE il fondo per l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, da erogarsi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti al riguardo incaricati, in misura non superiore al 2% modulate sull'importo della fornitura posta a base di gara, così come risulta dal quadro economico riportato in premessa per euro 2.863,00.
9. DI TRASMETTERE, il presente provvedimento all'ufficio gare e contratti per l'assunzione dei necessari e susseguenti adempimenti.
10. DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
11. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
13. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio

Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 TUEL, comma 8, la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai
Determinazione n. 1485 del 22-12-2017

sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Determinazione

N. reg. gen. 1485 N. reg. Serv. 319 del 22-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI NELLE AREE DI MAGGIOR INTERESSE DEL TERRITORIO DI PERTINENZA COMUNALE. CIG 73295231B9

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Capitolo	Bilancio	Miss/Prog Tit/Macroag	Impegno	Importo impegno 1 anno	Importo impegno 2 anno	Importo impegno 3 anno
2106066	2017	01.05.2.202 U.2.02.01.09.999	3754	177.066,00	0,00	0,00

£ trattandosi di impegno concernente investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, si indicano di seguito gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilanci: _____:

£ trattandosi di impegno concernente investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 imputato ad esercizi successivi si precisa si precisa che la copertura è costituita da:

() entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,

() entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

£ si dà atto che il responsabile del procedimento ha accertato, ai sensi dell'art. 183 TUEL, comma 8, la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio.

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente accertamento di entrata:

Capitolo	Bilancio	Tit/Tip/Cat	Accertamento	Importo accertamento 1 anno	Importo accertamento 2 anno	Importo accertamento 3 anno
41086	2017	4.400.0100 E.4.04.01.08.001	7928	169.448,00	0,00	

Macerata, 22-12-2017

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

Determinazione
N. reg. gen. 1485 N. reg. Serv. 319 del 22-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI NELLE AREE DI MAGGIOR INTERESSE DEL TERRITORIO DI PERTINENZA COMUNALE. CIG 73295231B9

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 22-12-2017

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI
FINANZIARI E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18/04/2016, con procedura aperta(art. 60 comma 1), relativa alla fornitura e posa in opera di telecamere per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti nelle aree di maggior interesse del territorio di pertinenza comunale con cessione in proprietà di bene immobile a titolo di totale corrispettivo del contratto (art. 191 D. Lgs.vo 50/2016).

CAPITOLATO GIURIDICO

	Importo fornitura e posa in opera	€ 141.150,00
	Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00
A	Totale importo a base di gara	€ 143.150,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA (22%)	31.053,00
	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 2.863,00
	Contributo ANAC	€ 30,00
B	Totale somme a disposizione	€ 33.946,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 177.096,00

Il Dirigente dei Servizio Servizi Finanziari e del Personale
Dott. Simone Ciattaglia

Indice

CAPITOLATO GIURIDICO.....	3
CAPITOLO 1 - Natura e oggetto dell'appalto.....	4
Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 1.2 - Ammontare dell'appalto.....	5
CAPITOLO 2 – Criteri di aggiudicazione della gara.....	6
Art. 2.1 -Procedure e criterio di aggiudicazione.....	6
Art. 2.2 - Suddivisione in lotti.....	6
Art. 2.3 -Operatori economici ammessi.....	6
Art. 2.4 -Avvalimento.....	7
CAPITOLO 3 – Disciplina contrattuale.....	7
Art. 3.1 - Modalità di stipulazione del contratto.....	7
Art. 3.2 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	7
Art. 3.3 - Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 3.4 - Il Responsabile del Procedimento(RUP) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto(DE).....	8
Art. 3.5 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	8
Art. 3.6 – Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	9
Art. 3.7 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.....	9
Art. 3.8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	9
Art. 3.9 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	9
CAPITOLO 4 - Termini per l'esecuzione.....	10
Art. 4.1 - Consegna e inizio della fornitura e posa in opera.....	10
Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione della fornitura e posa in opera.....	10
Art. 4.3 - Proroghe.....	10
Art. 4.4 - Sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione.....	11
Art. 4.5 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	11
Art. 4.6 - Penali in caso di ritardo.....	12
Art. 4.7 - Programma esecutivo della fornitura e posa in opera dell'appaltatore.....	12
Art. 4.8 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	12
Art. 4.9 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	13
CAPITOLO 5 - Disciplina economica.....	13
Art. 5.1 - Pagamenti.....	13
Art. 5.2 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 5.3 - Ritardi nei pagamenti.....	14
Art. 5.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	14
CAPITOLO 6 - Cauzioni e garanzie.....	15
Art. 6.1 - Cauzione provvisoria.....	15
Art. 6.2 - Garanzia definitiva.....	15
Art. 6.3 – Riduzione delle garanzie.....	15
Art. 6.4 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	16
CAPITOLO 7-Disposizioni per l'esecuzione.....	16
Art. 7.1 - Variazione della fornitura e posa in opera.....	17
Art. 7.2 – Varianti per errori od omissioni progettuali.....	17
Art. 7.3 - Prezzi applicabili alle nuove forniture e prestazioni.....	17
CAPITOLO 8-Disposizioni in materia di sicurezza.....	18
Art. 8.1 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	18
Art. 8.2 – Piano di sicurezza e di coordinamento.....	18
Art. 8.3 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	18
Art. 8.4 – Piano operativo di sicurezza.....	18
Art. 8.5 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	18
CAPITOLO 9-Disciplina del subappalto.....	19
Art. 9.1 - Subappalto.....	19
Art. 9.2 – Responsabilità in materia di subappalto.....	20
Art. 9.3 – Pagamento dei subappaltatori.....	20
CAPITOLO 10-Controversie.....	21
Art. 10.1 - Accordo bonario e transazione.....	21
Art. 10.2 - Definizione delle controversie.....	21
Art. 10.3 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	21

Art. 10.4 - Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC)	22
Art. 10.5 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della fornitura e posa in opera.....	23
CAPITOLO 11-Disposizioni per l'ultimazione.....	23
Art. 11.1 - Ultimazione della fornitura e posa in opera e gratuita manutenzione	24
Art. 11.2 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	24
Art. 11.3 - Presa in consegna della fornitura e posa in opera	25
CAPITOLO 12 - Norme finali.....	25
Art. 12.1 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	25
Art. 12.2 - Conformità agli standard sociali.....	27
Art. 12.3 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	28
Art. 12.4 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	28
Art. 12.5 – Terre e rocce da scavo	28
Art. 12.6 – Custodia del cantiere	28
Art. 12.7 – Cartello di cantiere.....	28
Art. 12.8 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	28
Art. 12.9 – Tracciabilità dei pagamenti.....	29
Art. 12.10 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	29

CAPITOLO 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione della fornitura e posa in opera necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: *fornitura e posa in opera di telecamere per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti nelle aree di maggior interesse del territorio di pertinenza comunale con cessione in proprietà di bene immobile a titolo di totale corrispettivo del contratto (art. 191 D. Lgs.vo 50/2016).*

b) descrizione sommaria

realizzazione di un Sistema di Rilevamento Transiti (SRT), all'interno del territorio di pertinenza comunale, ed un Sistema di Videosorveglianza Urbana (SVU) per le aree di maggior interesse. Il progetto prevede l'installazione di nuove telecamere. Il flusso video costante permetterà un controllo più efficiente sulla sicurezza dei cittadini, specialmente nelle zone più a rischio. Il SVU consente di visionare sia i flussi video in tempo reale, sia le registrazioni dei giorni precedenti, per un numero di giorni congruo alle normative vigenti. La visione dei flussi video e delle registrazioni saranno disponibili alle forze di Polizia Locale e alla Questura di Macerata ed ad altre forze dell'ordine, secondo protocolli stabiliti. Il Sistema Rilevamento Transiti (SRT) consente l'individuazione e il tracciamento dei transiti di veicoli segnalati dalle forze di polizia centrali e locali, con conseguente eventuale attivazione di notifiche ed allarmi secondo protocolli di intervento da parte delle stesse.

L'intervento da realizzare è ampiamente descritto nel progetto e nelle tabelle allegati al presente capitolato.

c) ubicazione: (SRT) SISTEMA RILEVAMENTO TRANSITI

MC01	Villa Potenza – Borgo Peranzoni
MC02	Villa Potenza – v. dei Velini
MC03	Villa Potenza – S.P. 77
MC04	Villa Potenza – v. Troili
MC05	Piediripa – Strada Cluentina
MC06	Piediripa – Strada Carrareccia
MC07	Piediripa – via Moretti
MC09	Sforzacosta – S.P. 77
MC10	Sforzacosta – S.P. 78
MC12	Sforzacosta – Casette Verdini
MC13	Macerata – Semaforo Cimitero
MC14	Macerata – via braccia larghe
MC15	Macerata – Pace
MC16	Macerata – via Mozzi
MC17	Macerata – v.le Indipendenza
MC18	Macerata – Rampa Zara
MC19	Macerata via Roma

(SVU) SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

MC21	Macerata – Terminal P.zza Pizzarello (0)
MC31a/b	C.so della Repubblica (0)
MC32a/b	C.so Matteotti (0)
MC33a/b	Piazza C. Battisti+Gramsci (0)
MC34	Poste (0)

MC35	P. Oberdan (0)
MC36	Piazza V. Veneto (0)
MC39	Macerata-Galleria Commercio (0)

3. Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le installazioni necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato tecnico con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. La fornitura e posa in opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 e art. 11 della Legge n. 3/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Identificativo di Gara(CIG)_____ Codice Unico di Progetto(CUP)_____

Art. 1.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo posto a base di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera risulta il seguente:

	Importo fornitura e posa in opera	€ 141.150,00
	Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00
A	Totale importo a base di gara	€ 143.150,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA (22%)	31.053,00
	Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 2.863,00
	Contributo ANAC	€ 30,00
B	Totale somme a disposizione	€ 33.946,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 177.096,00

2. L'importo del contratto(A) corrisponde alla somma della fornitura e possa in opera come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara aumentato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 100 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n° 81 e dell'allegato XV punto 4 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
3. Ai sensi dell'art. 191 del DLgs. 50/2016 e succ. mod. in sostituzione delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto sarà trasferita all'affidatario la proprietà dell'immobile comunale, già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con Deliberazione G.M. n. 37 del 03/02/2017(scheda 5 che si allega al presente capitolato).

Denominazione immobile:		Edificio plurifamiliare – PCL 12 comparto A7.					
Ubicazione:		Via della Costituzione					
LOTTO	DESTINAZIONE	F.	P.LLA	SUB	SUP. LORDA	PREZZO €/MQ.	VALORE DI MERCATO
2	ABITAZIONE piano terra – primo con corte esterna di mq 228	42	882	4	mq 137,30	€ 1.160,00	€ 159.268,00
	GARAGE piano 1^ Seminterrato	42	882	8	mq 25,45	€ 400,00	€ 10.180,00
TOTALE							€ 169.448,00

CAPITOLO 2 – Criteri di aggiudicazione della gara

Art. 2.1 – Procedure e criterio di aggiudicazione

1. L'appalto di valore complessivo sotto la soglia di rilevanza comunitaria(art. 35 D.Lgs n. 50/2016) viene affidato mediante l'esperienza di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016) secondo i criteri individuati nel capitolato tecnico.
2. La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs n. 50/2016, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017, e dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, risponde anche alle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente capitolato giuridico, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto, dagli allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Art. 2.2 – Suddivisione in lotti

1. In deroga all'art. 51, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, l'appalto non è suddiviso in lotti prestazionali, a garanzia dell'univocità e dell'omogeneità della fornitura.

Art. 2.3 – Operatori economici ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale:
 - Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 o di situazioni da cui derivi l'incapacità a contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001
 - Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, come da ultimo modificato dal D.M. 16/12/2014, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze o avere in corso il procedimento per il rilascio.
 - Si richiamano i divieti di partecipazione alla gara di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
 - b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) :
 - Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di altro stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, per attività comprendente l'oggetto dell'appalto;
 - Iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con D.M. 23.06.2004 (in caso di cooperative e consorzi di cooperative);
 - Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il requisito professionale di

cui alla lett. a), deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio, mentre quello di cui alle lettere b) e c) deve essere posseduto qualora necessario in relazione alla forma giuridica dei singoli operatori economici.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Fatturato specifico per forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo pari ad almeno € 140.000,00.

Relativamente ai requisiti di fatturato, si precisa che gli importi su indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della complessità della fornitura.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio debbono essere rispettate le disposizioni contenute nell'art.48 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Tale requisito deve essere posseduto dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio nella misura del 60% dal capogruppo e nella restante percentuale cumulativamente dai mandanti, ciascuno nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Ai fini della determinazione del fatturato, i tre esercizi di riferimento antecedenti alla data di pubblicazione del bando, sono quelli i cui documenti (bilanci, dichiarazioni i.v.a., modello 740, modello 750 UNICO) risultino alla stessa data depositati.

d) Requisiti di capacità tecnica:

- elenco delle principali forniture analoghe, prestate negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, di cui uno per un importo pari ad almeno € 50.000,00 al netto degli oneri fiscali .

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il raggruppamento o consorzio.

I servizi sono quelli iniziati ed ultimati negli ultimi tre anni o la parte di essi eseguita nel medesimo periodo.

Art. 2.4 – Avvalimento

E' consentito l'avvalimento dei requisiti di cui ai precedenti punti c) e d) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 89 del D.Lgs n.50/2016. Al riguardo si precisa che:

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

CAPITOLO 3 – Disciplina contrattuale

Art. 3.1 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 1.2, comma 1.

Art. 3.2 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 3.3 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato giuridico;
 - b) il capitolato tecnico
 - c) il progetto tecnico
 - d) gli elaborati tecnici
 - e) il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008, nonché le proposte integrative al predetto documento di cui all'articolo 26, comma 3-bis, del Decreto n. 81 del 2008;
 - f) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del citato Decreto n. 81, eventualmente redatto nel corso della fornitura e posa in opera ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto n. 81;
 - g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 35;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di forniture e servizi in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2001, n. 50 e successive modifiche;
 - c) Il D. P. R. 5/10/2010, n. 207 per quanto non abrogato;
 - d) il decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81;

Art. 3.4 – Il responsabile del procedimento(RUP) e il direttore dell'esecuzione del contratto(DE)

1. Il responsabile del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DE) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione della fornitura svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. La stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione, e dovrà comunicarne il nominativo all'aggiudicataria.

Art. 3.5 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture e posa in opera, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono

l'immediata esecuzione della fornitura e posa in opera.

Art. 3.6 – Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura e posa in opera ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 3.7 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente la fornitura e posa in opera, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 3.8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato e nel capitolato tecnico.

Art. 3.9 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'onere, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPITOLO 4 - Termini per l'esecuzione

Art. 4.1 - Consegna e inizio della fornitura e posa in opera

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016, l'esecuzione del contratto e la consegna della fornitura e posa in opera potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 32 comma 8 e comma 13 del Codice dei contratti.
2. La consegna potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La consegna dovrà risultare da apposito verbale, e dovrà essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore.
3. Il giorno previsto per l'inizio della fornitura e posa in opera dovrà essere comunicato all'appaltatore, a cura del direttore dell'esecuzione con preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura e posa in opera, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della fornitura e posa in opera, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati).

Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione della fornitura e posa in opera

1. Il tempo utile per ultimare tutte le forniture e la posa in opera compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centootanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e dei normali impedimenti relativi agli andamenti stagionali e alle condizioni climatiche.

Art. 4.3 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la fornitura e posa in opera nel termine contrattuale di cui all'articolo 3.2, può chiedere la proroga ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice dei contratti, presentando apposita richiesta motivata almeno trenta prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3.2.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla direzione dell'esecuzione, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della direzione dell'esecuzione.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione se questi non si esprime entro 5 (cinque) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere direttore dell'esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 4.4 - Sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che

impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della fornitura e posa in opera, la direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione della fornitura e dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la direzione dell'esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale della fornitura e dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa della fornitura e dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 4.2, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate della fornitura e posa in opera, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare della fornitura e dei lavori sospesi e l'importo totale della fornitura e dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo di cui all'articolo 4.7.

Art. 4.5 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione della fornitura e posa in opera per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause delle sospensioni, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 4.4, in materia di verbali di sospensione e di ripresa della fornitura e posa in opera, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 4.2, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi già richiamati nell'art. 4.4.

Art. 4.6 - Penali in caso di ritardo

1. E' diritto del Comune, nella persona del Direttore dell'esecuzione, effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di verifica e controllo necessario a valutare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. Di ogni danneggiamento causato al patrimonio dell'Ente, da ascriversi ad incuria o disattenzione del personale dell'appaltatore, lo stesso è responsabile, nei confronti del Comune il quale ha facoltà di rivalersi per l'intero ammontare del danno.
3. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità e alla qualità, sia alla perfetta esecuzione della fornitura e della posa in opera, sarà applicata la penale
 - Euro 100,00 al giorno per ogni giorno di inadempienza nel caso di non esecuzione della fornitura /posa in opera entro i termini prefissati dall'art. 4.2
 - Euro 200,00 per ogni persona non in regola (personale non assunto regolarmente) naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a euro uno e centesimi zero ogni mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio della fornitura e posa in opera rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 3.1, comma 3;
 - b) nella ripresa della fornitura e posa in opera seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell'esecuzione per il ripristino delle parti dell'opera non accettabili o danneggiati;
 - d) nell'inizio della fornitura e posa in opera per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Art. 4.7 - Programma esecutivo della fornitura e posa in opera dell'appaltatore

1. Prima dell'inizio della fornitura e posa in opera, l'appaltatore predispone e consegna alla direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni installazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della fornitura e posa in opera alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma deve essere approvato dal direttore dell'esecuzione., mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il direttore dell'esecuzione si sia pronunciato il programma esecutivo fornitura e posa in opera si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo della fornitura e posa in opera dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e posa in opera e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della fornitura e posa in opera purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo della fornitura e posa in opera deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 4.8 - Iderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio della fornitura e posa in opera, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove, di sondaggi, e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla direzione dell'esecuzione, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio della fornitura e posa in opera, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 3.3 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 3.6, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3.9

Art. 4.9 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire la fornitura e posa in opera. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori e delle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura e posa in opera. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della fornitura e posa in opera eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria secondo l'art. 103 comma 2 del Codice dei contratti.

CAPITOLO 5 - Disciplina economica

Art. 5.1 – Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., in luogo delle somme di denaro, è previsto, a titolo di totale corrispettivo dell'appalto, il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile appartenente all'Amministrazione aggiudicatrice, già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione G. M. n. 37 del 03/02/2017, così come individuato all'art. 1.2 comma 3 del presente capitolato.
2. Entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP, l'affidatario provvederà alla redazione del conto finale della fornitura e posa in opera mediante l'emissione della fattura elettronica (art. 25 della legge n.89/2014) provvista del Codice Identificativo Gare assegnato all'appalto.
3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura il Servizio Servizi Finanziari e del Personale provvederà all'acquisizione della documentazione attestante la regolare effettuazione a favore dei dipendenti della Ditta dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC),
4. L'Ente non provvederà al pagamento di anticipazioni e di alcuno stato di avanzamento dei lavori.
5. La stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile avrà luogo entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, ma non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile
6. Il trasferimento dell'immobile resta subordinato alla verifica di correttezza contributiva dell'affidatario nonché alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di una cauzione o fideiussione ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
7. La cauzione o fideiussione di cui al comma 5 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo del valore del cespite immobiliare trasferito maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di ultimazione della fornitura e posa in opera e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
8. La stazione appaltante non procederà al trasferimento della proprietà dell'immobile nel caso in cui la verifica di correttezza contributiva (DURC) dell'affidatario abbia esito negativo
9. Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà dell'immobile saranno a carico dell'aggiudicatario.
10. In caso di A.T.I., Consorzi, ecc. il trasferimento dell'immobile avverrà in capo all'impresa capogruppo o mandataria.
11. All'atto della stipula del contratto di trasferimento dell'immobile, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente proprietario dell'immobile la somma risultante dalla differenza tra il valore offerto per l'acquisizione dell'immobile e l'importo della fornitura e posa in opera risultante dal ribasso in sede di gara.
12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura e posa in opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
13. L'appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nella fornitura e posa in opera nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 5.2 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5.3 – Ritardi nel pagamento delle somme in differenza.

1. Rispetto al termine stabilito all'articolo 5.1 comma 7, il pagamento in ritardo, per causa imputabile all'appaltatore, sulle somme dovute in differenza, decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme, si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre il termine

stabilito al comma 1, sugli stessi importi saranno dovuti gli interessi di mora.

Art. 5.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, in applicazione della legge 21 febbraio 1991 n. 52, con le modalità di cui al c. 13 dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

CAPITOLO 6 - Cauzioni e garanzie

Art. 6.1 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Le modalità della cauzione saranno comunque definite nel bando o lettera di invito.

Art. 6.2 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 6.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 6.3 – Riduzione delle garanzie

1. La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva sono ridotte secondo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.

Art. 6.4 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna della fornitura e posa in opera, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della prestazione. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura e posa in opera.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna della fornitura e posa in opera e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante, e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di forniture e prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le seguenti condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPITOLO 7 - Disposizioni per l'esecuzione

Art. 7.1 - Variazione della fornitura e posa in opera

1. Non sono riconosciute varianti alle forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell'esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione dell'esecuzione prima della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) la variante comporta una modifica dell'importo contrattuale, stabilita ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), non superiore al 10% (dieci per cento);
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell'articolo 7.2.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza o dal RUP, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 8.3, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 8.4, nonché l'adeguamento di cui all'articolo 8.5.
8. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3.4 e 3.5.
9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla direzione dell'esecuzione eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla direzione dell'esecuzione, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Art. 7.2 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture e installazioni eseguite, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 10.4 in quanto compatibile.

Art. 7.3 - Prezzi applicabili alle nuove forniture e prestazioni

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1.3, comma 3 .
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1.3, commi 3 , non siano previsti prezzi per i lavori in variante, anche non sostanziale, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento tra l'appaltatore e il DL con la successiva approvazione del RUP. I prezzi saranno desunti prioritariamente dal vigente elenco prezzi regionale o in alternativa ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi. Ai prezzi così definiti si applicherà il ribasso d'asta.

CAPITOLO 8 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 8.1 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Art. 8.2 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 09/04/2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 8.4.

Art. 8.3 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento purchè si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 8.4 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della fornitura e posa in opera, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.L.gs. 9/04/2008 n. 81, comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre notizie in merito allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 8.5 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio della fornitura e posa in opera e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura e posa in opera.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO 9 - Disciplina del subappalto

Art. 9.1 - Subappalto

1. L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle seguenti condizioni:
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni.
 - b) l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato le forniture o la posa in opera che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d) Fatto salvo quanto previsto dall'art 105 c. 5 del Codice dei contratti. l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto;
2. L'affidatario che intende avvalersi del subappalto ne fa esplicita richiesta alla stazione appaltante e deposita il contratto di subappalto presso di essa almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
3. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di fornitura e posa in opera in subappalto o in cottimo comporta tutti gli obblighi derivanti dall'art. 105 del Codice dei contratti, in particolare:
 - a) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
 - b) L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

- c) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
 6. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
 8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 9.2 – Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dell'esecuzione e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 9.3 – Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

2. Nei casi di cui al comma 1) l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte della fornitura e posa in opera eseguita dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati :
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) al rispetto degli adempimenti relativi leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di manodopera e contratti collettivi, in caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 10.3 del presente capitolato
2. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
3. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo della fornitura e posa in opera eseguite e contabilizzate previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a fornitura e posa in opera eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
4. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
5. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 30 c. 5 e 6 del Codice dei contratti.

CAPITOLO 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 10.1 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 206 del codice dei contratti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura e posa in opera varia in misura sostanziale e in ogni caso tra il 5 % e il 15% dell'importo contrattuale.

Art. 10.2 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario di cui all'art. 205 del codice dei contratti, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 10.3 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione e posa in opera e in particolare:
 - a) nell'esecuzione della fornitura e posa in opera che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella

- località in cui si svolge l'esecuzione della fornitura e posa in opera;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se la fornitura e posa in opera sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura e la posa in opera sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 5. L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. Ogni violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P., è punita con un addebito di euro 100,00. (per ciascuna persona e per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo.
 6. L'appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in cantiere del personale di cui al comma 5, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori è indicata la qualificazione di tale personale estraneo. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P., è sanzionata ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

Art. 10.4 – Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte

dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
 - c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 10.5 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della fornitura e posa in opera

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione della fornitura e posa in opera o reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento della fornitura e posa in opera, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 8.1 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura e posa in opera, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura e posa in opera.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura e posa in opera, all'inventario dei materiali, delle attrezzature esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali e attrezzature debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo della fornitura e posa in opera di completamento e di quella da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura e posa in opera poste a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo della fornitura e posa in opera eseguite dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e posa in opera e l'importo netto delle stesse risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura e posa in opera, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dell'opera, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano forniture e installazioni suppletive che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione delle opere eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPITOLO 11 - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 11.1 - Ultimazione della fornitura, posa in opera e gratuita manutenzione

1. Al termine della fornitura e posa in opera e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione della fornitura e posa in opera il direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte della fornitura e posa in opera che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data di approvazione finale del collaudo /di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato, ha inizio la gratuita manutenzione per un tempo minimo di 12 mesi.

Art. 11.2 - Termini per il collaudo /accertamento della regolare esecuzione

1. L'attestazione della regolare esecuzione è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto ed è confermata dal responsabile del procedimento.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all'approvazione finale del collaudo/attestazione di regolare esecuzione, si procede al trasferimento della proprietà dell'immobile comunale di cui all'art. 1.2, comma 3, del presente capitolato e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 11.3 - Presa in consegna della fornitura e posa in opera

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione della fornitura e posa in opera.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dell'esecuzione o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione della fornitura e posa in opera, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPITOLO 12 - Norme finali

Art. 12.1 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione della fornitura e posa in opera e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura eseguita risulti a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conforme al capitolato tecnico e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza della fornitura e posa in opera eseguite rispetto a quelle previste dal capitolato;
 - f) i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati alla fornitura dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione della fornitura e posa in opera, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore

si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli della fornitura e posa in opera tenendo a disposizione del direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dal direttore dell'esecuzione; nel caso di sospensione della fornitura e posa in opera deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- o) l'adozione, nel compimento di tutti le opere, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alla posa in opera e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle opere.
- p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- q) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla positiva attestazione della regolarità di esecuzione delle opere;
- r) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- s) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata della fornitura e posa in opera la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

Art. 12.2 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione della fornitura e posa in opera e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 12.3 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 12.4. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 12.5 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) le spese contrattuali, imposte e tasse per il trasferimento dell'immobile in sostituzione delle somme in denaro costituenti il corrispettivo del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 12.6 – Luogo di esecuzione e foro competente

1. La ditta aggiudicataria dovrà indicare espressamente il domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto nonché ai fini della notifica di eventuali atti giudiziari. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, o esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Macerata.

Art. 12.7 – Privacy

Nell'ambito della presente procedura, ai sensi del DLgs 196/2003 e smi, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regola complementari concernenti i pubblici appalti. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica delle capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
 - b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e potranno essere trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) il conferimento dei dati richiesti costituisce un onere a pena di esclusione dalla gara;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. il personale interno all'Amministrazione;
 2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e smi;
 - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del DLgs 196/2003 cui si rinvia;
 - f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicante.
- Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga conoscenza, non divulgarli in alcun modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del contratto.

COMUNE DI MACERATA

CAPITOLATO PER UN SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA GIA' ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MACERATA.

ALLEGATO TECNICO

Introduzione

Nell'ambito della gestione della sicurezza pubblica del Comune di Macerata, l'amministrazione intende realizzare un Sistema di Rilevamento Transiti (SRT), all'interno del territorio di pertinenza comunale, ed un Sistema di Videosorveglianza Urbana (SVU) per le aree di maggior interesse. L'attuale Sistema di Videosorveglianza Urbana è tecnologicamente ibrido in quanto parzialmente analogico e parzialmente digitale. Il progetto prevede quindi l'installazione di nuove telecamere e l'adeguamento delle esistenti.

Il flusso video costante permetterà un controllo più efficiente sulla sicurezza dei cittadini, specialmente nelle zone più a rischio.

Il SVU consente di visionare sia i flussi video in tempo reale, sia le registrazioni dei giorni precedenti, per un numero di giorni congruo alle normative vigenti. La visione dei flussi video e delle registrazioni saranno disponibili alle forze di Polizia Locale, alla Questura di Macerata, ed ai Carabinieri ed ad altre forze dell'ordine, secondo protocolli stabiliti.

Il Sistema Rilevamento Transiti (SRT) consente l'individuazione e il tracciamento dei transiti di veicoli segnalati dalle forze di polizia centrali e locali, con conseguente eventuale attivazione di notifiche ed allarmi secondo protocolli di intervento da parte delle stesse.

Siti di ripresa

Di seguito sono elencati i 17 siti di ripresa individuati per il SRT:

(SRT) SISTEMA RILEVAMENTO TRANSITI

MC01	Villa Potenza – Borgo Peranzoni
MC02	Villa Potenza – v. dei Velini
MC03	Villa Potenza – S.P. 77
MC04	Villa Potenza – v. Troili
MC05	Piediripa – Strada Cluentina
MC06	Piediripa – Strada Carrareccia
MC07	Piediripa – via Moretti
MC09	Sforzacosta – S.P. 77
MC10	Sforzacosta – S.P. 78
MC12	Sforzacosta – Casette Verdini
MC13	Macerata – Semaforo Cimitero
MC14	Macerata – via braccia larghe

MC15	Macerata – Pace
MC16	Macerata – via Mozzi
MC17	Macerata – v.le Indipendenza
MC18	Macerata – Rampa Zara
MC19	Macerata via Roma

Di seguito sono elencati gli 8 siti di ripresa individuati per il SVU:
(SVU) SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

MC21	Macerata – Terminal P.zza Pizzarello (0)
MC31a/b	C.so della Repubblica (0)
MC32a/b	C.so Matteotti (0)
MC33a/b	Piazza C. Battisti+Gramsci (0)
MC34	Poste (0)
MC35	P. Oberdan (0)
MC36	Piazza V. Veneto (0)
MC39	Macerata-Galleria Commercio (0)

Le ditte partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo per visionare l'attuale composizione relativa al sistema di videosorveglianza esistente e ai nuovi siti di ripresa e per valutare l'esatta collocazione e conformazione dei varchi di rilevamento transiti.

Il soggetto qualificato o delegato dalla ditta dovrà obbligatoriamente sottoscrivere verbale di avvenuto sopralluogo, vistato dal funzionario dell' Ufficio Sistemi Informativi

Specifiche tecniche

Le esigenze tecnico-operative indicate nel presente documento descrittivo sono da intendersi come requisiti prestazionali minimi, nel senso che per essi il concorrente potrà indicare soluzioni tecnologiche idonee ad assicurare prestazioni pari o superiori a quanto richiesto.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi di ripresa del SRT

Telecamera IP di tipo LPR (License Plate Recognition)

Sensore:

Tecnologia: CMOS - 1/2,8

Velocità: 60 fps

Risoluzione: FULL HD 1920 x 1080p

Ottica:

Focale: 8 / 32

Focus: remoto e motorizzato

Zoom: remoto e motorizzato

IR (Infra Rossi):

ICR (Infrared Cutfilter Removable) dispositivo di rimozione del filtro IR: meccanico

Distanza: 10 m

OCR (Optical Character Recognition) on board:

Trigger: flusso libero

Provenienza targhe: Nazionali ed Europee

Tipi targhe: autoveicoli, moto veicoli, ciclomotori, camion, forze dell'ordine, ambulanze, ecc.

Precisione: 96% a 70km/h

WDR (Wide Dinamic Range): 140dB (adattamento a condizioni di ripresa ad alto contrasto luminoso)

Funzione giorno/notte: si

Alimentazione: PoE

Streaming simultaneo: 2 canali

Codec video: MJPEG e H.264

Memorizzazione locale: 128GB

SDK (Software Development Kit): si

Sicurezza: watermark, video mask, allarme manomissione (tampering)

Certificazione ONVIF: si

Caratteristiche tecniche dei dispositivi di ripresa del SVU

Sensore: CMOS

Ottica:

Focale: 2,8 / 12

Focus: remoto e motorizzato

Zoom: remoto e motorizzato

Brandeggio: no

IR (Infra Rossi): ICR (Infrared Cutfilter Removable) meccanico

Tipo immagine: colore e bianco/nero

Formato immagine: 16:9 FULL HD 1080p

Risoluzione video: 3Mp

Controllo diaframma: DC-Iris

Codec video: MJPEG e H.264

Streaming simultaneo: 2 canali

Sicurezza: watermark, video mask, allarme manomissione (tampering)

Memorizzazione locale: 64GB

Certificazione ONVIF: si

Caratteristiche generali dell'impianto

Server:

Comunicazione con SCNTT

Comunicazione con gli apparati di campo

Storage opportunamente dimensionato per la conservazione dei dati compatibilmente con la normativa vigente

Sistema di Backup dei dati gestito da NVR

NVR Opportunamente dimensionato

Client:

PDL client della Sala Operativa con almeno 4 monitor di almeno 42"

Software:

La ditta appaltatrice dovrà garantire, per una durata di 12 mesi, la gestione, il monitoraggio e l'aggiornamento del software di sistema, su tutte le postazioni di lavoro.

Report: Statistiche sul tipo di traffico transitante

Monitoraggio e diagnostica: Strumenti a disposizione del centro operativo

Allarmi real-time: Evidenziati per tipologia

Liste di targhe: Locale + SCNTT

Accesso alle liste: limitato a personale autorizzato (profilazione utenti)

Interrogazione: da remoto - di targhe parziali - ricerca per varchi

Continuità territoriale: compatibilità di comunicazione con sistemi in uso nei comuni adiacenti

Collegamento con motorizzazione (revisioni e assicurazioni), con utenza a carico del committente

Installazione:

Protezione esterna: IP66

Rete:

Banda minima sufficiente al trasporto dei flussi

Scalabilità

Comunicazione sicura

Collegamento dei varchi con la Sala Operativa della Questura e Polizia Locale

Interfacciamento con SCNTT

Alimentazione elettrica:

L'alimentazione elettrica degli apparati dovrà pervenire prevalentemente da gruppi batteria che si ricaricano dall'impianto di pubblica illuminazione, nelle ore in cui questo è acceso.

La scorta di ricarica elettrica dovrà essere dimensionata per garantire il funzionamento degli apparati di campo per almeno 24 ore.

Manutenzione e garanzia:

Il Fornitore dovrà provvedere alla manutenzione di quanto fornito per un tempo minimo di 12 mesi dalla data di collaudo con esito positivo.

Durante tale periodo il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione degli apparati che si dovessero guastare senza alcuna spesa per il Committente.

La garanzia non coprirà la sostituzione nel caso di danneggiamenti dovuti ad atti vandalici e a fenomeni naturali violenti (fulmini, grandine, ecc.), nonché calamità naturali.

Durante il periodo di garanzia tutte le spese di trasporto e/o spedizione del materiale necessario per la manutenzione del sistema, nonché le spese di trasferta sono a carico del fornitore.

Durante il periodo di garanzia il fornitore dovrà effettuare anche manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature.

Formazione

La fornitura deve prevedere un corso di addestramento del personale preposto deve essere fatto tenendo presente che gli addetti alla Centrale Operativa hanno una conoscenza del personal computer di tipo generico e non specialistico di un sistema di videosorveglianza. Sono richieste lezioni non solo teoriche sull'utilizzo dei sistemi, ma anche di carattere pratico finalizzate all'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Alla fine dell'addestramento, una volta testato l'effettiva

acquisizione delle informazioni necessarie, il personale neoformato dovrà aver assunto una conoscenza tale da poter gestire autonomamente l'intero sistema informatico.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 95 del D.lgs.n.50/2016 prendendo in considerazione gli elementi e sub elementi con relativi pesi e sub pesi come individuati nella tabella di seguito riportata

A) OFFERTA TECNICA **80 punti**

Suddiviso nei seguenti sub elementi e sub pesi

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A.1 Livello di integrazione con il sistema di videosorveglianza esistente. Saranno oggetto di valutazione: <ul style="list-style-type: none">• livello di compatibilità con le caratteristiche di telecamere e registratori esistenti;• livello di compatibilità con l'applicativo software esistente;• livello di compatibilità con le apparecchiature di rete esistenti.	20
A.2 Integrazione con altri servizi Saranno oggetto di valutazione la qualità e quantità di servizi connessi con il sistema di rilevamento transiti come revisioni, assicurazioni, ecc.	10
A.3 Caratteristiche tecniche hardware Saranno oggetto di valutazione: <ul style="list-style-type: none">• la qualità ed affidabilità delle apparecchiature;• Modularità ed espandibilità delle	10

apparecchiature.	
<p>A.4 Continuità territoriale</p> <p>Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Integrazione con sistemi già in essere presso amministrazioni di territori limitrofi. • l'individuazione geografica dei veicoli. 	15
<p>A.5 Prestazioni e funzionalità software</p> <p>Sarà oggetto di valutazione la rispondenza alle funzionalità evidenziate nelle specifiche tecniche.</p>	5
<p>A.6 Formazione del personale</p> <p>Sarà valutato il piano di formazione degli utenti e del personale tecnico sotto gli aspetti della completezza, della metodologia di formazione e dell'erogazione della stessa in continuità con la gestione del sistema.</p>	5
<p>A.7 Tempi di intervento</p> <p>Sarà oggetto di valutazione il tempo di ripristino della piena funzionalità del sistema, espresso in ore.</p> <p><i>Il punteggio sarà determinato attribuendo punti 5 al concorrente che offre il tempo di ripristino in ore più breve e in proporzione a tutti gli altri concorrenti.</i></p>	5
<p>A.8 Periodo di assistenza e manutenzione ulteriore</p> <p>Sarà oggetto di valutazione il periodo di assistenza e manutenzione successivo al primo anno obbligatorio, espresso in mesi.</p> <p><i>Il punteggio sarà determinato attribuendo punti 5 al concorrente che offre il periodo di assistenza e manutenzione in mesi, successivo al primo anno obbligatorio, più lungo e in proporzione a tutti gli altri concorrenti. Al concorrente che non offre tale sub elemento verrà attribuito punteggio 0 (ZERO).</i></p>	5

<p>A.9 Certificazioni</p> <p>Saranno valutate, se indicate le certificazioni prodotte riferite all'azienda o a sue attività, attinenti a quelle oggetto dell'appalto.</p>	<p>5</p>

B) PREZZO p.20

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata secondo la seguente formula :

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

A) per quanto riguarda l'elemento di valutazione **OFFERTA TECNICA**, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni sub-elemento in cui è suddiviso l'elemento di partenza, ad eccezione di quelli A.7 e A.8 per i quali valgono le modalità di calcolo stabilite per gli stessi nella tabella, tenendo conto del **grado di qualità e definizione degli elementi forniti** a supporto di quanto richiesto nella tabella per ciascuno di essi, secondo la seguente scala di valore:

OTTIMO	1,00
BUONO	0,75
ADEGUATO	0,50
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25

INADEGUATO

0,00

E' riconosciuta ai commissari la facoltà di attribuire valori intermedi.

Ad eccezione che per i sub-elementi A7e A8 una volta terminata tale attribuzione discrezionale, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Essendo prevista la suddivisione dell'elemento di valutazione **OFFERTA TECNICA** in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi con le modalità sopra descritte sono riparametrati al peso previsto per l'elemento di partenza, sommandoli e trasformando tali somme provvisorie in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

B) per quanto riguarda l'elemento di valutazione **PREZZO** attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara, tenendo conto che **il valore più conveniente** per la stazione appaltante **è rappresentato dal maggiore importo in euro della somma delle voci RIBASSO in euro offerto sull'importo a base di gara della fornitura e AUMENTO in euro offerto sull'importo a base di gara per l'acquisizione dell'immobile.**

I punteggi sono attribuiti utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Essendo previsto in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, ai sensi dell'art.191 del Dlgs.n.50/2016, il solo trasferimento in proprietà dell' immobile sopra descritto, sono ammesse esclusivamente offerte congiunte, ossia offerte per l'esecuzione della fornitura congiuntamente all'acquisizione del bene immobile . La gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

Sono ammesse per l' elemento di valutazione **PREZZO** offerte alla pari. Non sono ammesse offerte in ribasso sull' immobile o in rialzo sulla fornitura, offerte parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti contenuti nella documentazione a base di gara. Non sono ammesse varianti.

Si provvederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, in caso di offerte uguali si provvede all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte, non si procede all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95 DLgs n.50/2016). L' Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.



**comune
di macerata**

sede: piazza della liberta 3
sede fiscale: viale trieste 24
62100 macerata
T 0733 2561 F 0733 256 200

partita iva 00093120434
codice fiscale 80001650433
www.comune.macerata.it

**SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI TRANSITI E
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL
COMUNE DI MACERATA**

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Il Sistema Rilevamento Transiti.....	4
2.1. Componenti.....	4
2.1.1. Lettori targhe.....	4
2.1.2. Alimentazione.....	4
2.1.3. Collegamenti.....	4
2.1.4. Server.....	5
2.1.5. Client.....	5
2.2. Flusso di funzionamento.....	6
2.2.1. Transiti.....	6
2.2.2. Allarmi.....	6
2.2.3. Black List.....	6
2.2.4. Gestione.....	6
3. Rete di trasporto.....	7
3.1. Topologia della rete.....	8
3.2. Sicurezza.....	8
4. Scalabilità.....	9
5. Dislocazione territoriale dei varchi di rilevamento transiti.....	10
5.1. MC01 - Villa Potenza - b.go Peranzoni.....	11
5.2. MC02 - Villa Potenza - via dei Velini.....	12
5.3. MC03 - Villa Potenza - S.P. 77.....	13
5.4. MC04 - Villa Potenza - via Troili.....	14
5.5. MC05 - Piediripa - Strada Cluentina.....	15
5.6. MC06 - Piediripa - Strada Carrareccia.....	16
5.7. MC07 - Piediripa - via Moretti.....	17
5.8. MC09 - Sforzacosta - S.P. 77.....	18
5.9. MC10 - Sforzacosta - S.P. 78.....	19
5.10. MC12 - Sforzacosta - Casette Verdini.....	20
5.11. MC13 - Macerata - Semaforo Cimitero, via Pancalducci.....	21
5.12. MC14 - Macerata - via braccia larghe.....	22
5.13. MC15 - Macerata - Pace.....	23
5.14. MC16 - Macerata - via Mozzi.....	24
5.15. MC17 - Macerata - v.le Indipendenza.....	25
5.16. MC18 - Macerata - Rampa Zara.....	26
5.17. MC19 - Macerata - via Roma.....	27
6. Dislocazione territoriale delle telecamere di Videosorveglianza.....	28
MC21(a/b) - Macerata - Terminal BUS Piazza Pizzarello.....	29
MC31(a/b) - Macerata - C.so della Repubblica.....	30
MC32 (a/b) - Macerata - C.so Matteotti.....	31
MC33 (a/b) - Macerata - Telecamere per Via gramsci + P.zza Cesare Battisti.....	32
MC34 - Macerata - Poste.....	33
MC35 - Macerata - Piazza Oberdan.....	34
MC36 - Macerata - Piazza V. Veneto.....	35
MC39 - Macerata - Galleria Commercio.....	36

1. Introduzione

Nell'ambito della gestione della sicurezza pubblica del Comune di Macerata, l'amministrazione intende realizzare un Sistema di Rilevamento Transiti (SRT), all'interno del territorio di pertinenza comunale, ed un Sistema di Videosorveglianza Urbana (SVU) per le aree di maggior interesse

Il flusso video costante permetterà un controllo più efficiente sulla sicurezza dei cittadini, specialmente nelle zone più a rischio.

Il SVU consente di visionare sia i flussi video in tempo reale, sia le registrazioni dei giorni precedenti, per un numero di giorni congruo alle normative vigenti.

La visione dei flussi video e delle registrazioni saranno disponibili alle forze di Polizia Locale, alla Questura di Macerata, ed ad altre forze dell'ordine, secondo protocolli stabiliti.

Il Sistema Rilevamento Transiti (SRT) consente l'individuazione e il tracciamento dei transiti di veicoli segnalati dalle forze di polizia centrali e locali, con conseguente eventuale attivazione di notifiche ed allarmi secondo protocolli di intervento da parte delle stesse.

2. Il Sistema Rilevamento Transiti

2.1. Componenti

Il sistema è composto da:

- 17 Varchi di accesso all'area urbana. Ogni varco monitorizza il flusso di traffico entrante ed uscente dall'area urbana, individuando i transiti segnalati
- Apparat di rete wireless e cablaggi per il trasporto dei dati, tra i varchi e la rete LAN della Questura.
- Apparat di calcolo, siti presso le strutture della Questura, per l'utilizzo e la gestione dell'SRT
- Apparat di calcolo, siti presso le strutture del Comune di Macerata, per l'utilizzo e la gestione dell'SVU
- Apparat di rete e componenti software per l'interfacciamento con l'SCNTT, siti presso le strutture della Questura
- Elaboratori client per lo svolgimento delle mansioni operative dei soggetti interessati al sistema.

I soggetti che interagiscono con il SRT sono:

- La ditta realizzatrice degli impianti, per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- La Questura di Macerata per le operazioni istituzionali di indagine e intervento, e per la gestione operativa dei rilevatori di transito.
- Il Comune di Macerata, Comando Polizia Locale, per la segnalazione di targhe interessanti e operazioni di ordine pubblico.
- Altre forze di pubblica sicurezza

2.1.1. Lettori targhe

I lettori ottici di rilevamento dei transiti saranno installati nei siti descritti più avanti, prediligendo, dove possibile, l'uso di strutture già esistenti al fine di contenere i costi.

I lettori ottici consentiranno di rilevare tutti i tipi di veicoli in transito.

Per ogni postazione di controllo è specificato il senso di marcia che viene rilevato.

Il sistema OCR installato a bordo della telecamera effettua la lettura ottica del carattere (lettura targa) e la associa al frame del veicolo archiviando i dati in un duplice supporto di immagazzinamento dati, dimensionato al contenimento delle informazioni acquisite. (flusso video, flusso immagini e stringa caratteri)

2.1.2. Alimentazione

Le postazioni di controllo verranno alimentate tramite installazione di gruppo batterie, con funzione di ricarica durante il periodo di accensione della pubblica illuminazione.

2.1.3. Collegamenti

Le varie postazioni di controllo saranno collegate con le tecnologie più idonee a consentire un traffico sicuro, affidabile e performante (fibra ottica o HyperLan).

Gli apparati di collegamento verranno installati sia su strutture di proprietà del Comune di Macerata che non:

- pali della pubblica illuminazione;
- pali della segnaletica stradale;
- Università degli Studi di Macerata;
- Provincia di Macerata;
- Campanili di chiese della diocesi di Macerata;
- Torre faro dello stadio Helvia Recina
- Torre Civica

2.1.4. Server

Il server che raccoglie e gestisce il flusso dei transiti, è ubicato presso i locali della Questura di Macerata, ed opportunamente dimensionato. Questa macchina raccoglie tutti i transiti che avvengono nei varchi e si occupa di immagazzinarli e trasmetterli al CEN, secondo delle politiche stabilite, in base al tipo di alert che il singolo transito genera.

Inoltre questo server si occuperà di gestire la sicurezza della comunicazione con i singoli rilevatori da un lato, e con il CEN dall'altro.

Il server permette anche l'aggiornamento delle liste fornite dal CEN e di quelle personalizzate generate dalle forze di ordine pubblico che hanno accesso al sistema, secondo opportune profilazioni.


2.1.5. Client

PC e monitor presso la Questura e presso il Comando di Polizia Locale, per la gestione ordinaria del sistema (gestione targhe da segnalare, statistiche dei transiti, attivazione alert...)

Il software prevederà la ricerca dei transiti secondo opportuni filtri, sia temporali che geografici, nonché l'elaborazione di opportuni dati statistici.

2.2. Flusso di funzionamento

Il flusso di funzionamento del SRT è illustrato nello schema seguente e descritto di seguito.



2.2.1. Transiti

I transiti vengono rilevati a livello di singolo rilevatore (Telecamera OCR), e vengono trasmessi al server presso la Questura.

Nel server vengono rilevate le eventuali corrispondenze con le liste di targhe aggiornate, ed in base alla lista in cui viene trovata la targa, vengono emesse le opportune segnalazioni.

Nel caso la targa sia presente nella Lista A1 o A2, questa viene inviata al CEN, insieme all'immagine di riferimento da cui è stata estrapolata.

Nel caso di segnalazioni presenti il lista C, queste vengono inviate al CEN, insieme all'immagine di estrapolazione ed all'immagine a colori di contesto.

2.2.2. Allarmi

Gli allarmi sono le segnalazioni che il sistema produce al passaggio di una targa segnalata.

Gli allarmi possono essere gestiti dalle forze di Polizia Locale e/o dalla Questura di Macerata, secondo le proprie competenze, e secondo accordi tra queste.

2.2.3. Black List

Le liste aggiornate delle targhe vengono periodicamente inviate dal CEN al Server.

Ulteriori liste di targhe segnalate, vengono popolate dalle forze di polizia locale.

2.2.4. Gestione

La gestione delle telecamere consente di verificare lo stato di funzionamento degli apparati, ed eventualmente intervenire su alcuni parametri di funzionamento.

3. Rete di trasporto

L'infrastruttura di rete che collega i singoli rilevatori ai server, per la maggior parte dei casi, sarà effettuata con antenne HyperLan operanti su frequenza libera di 5 Ghz e in alcuni casi dove possibile si utilizzerà la fibra ottica garantendo un segnale più stabile.


Nei casi limite dove non è possibile avere nessuna connettività si trasmetteranno i dati: stringa della targa e foto in modalità 3G/4G.

L'installazione degli apparati radio e dei collegamenti in fibra avverrà sia su strutture comunali, sia su strutture di enti terzi, quali Università degli studi di Macerata, Diocesi di Macerata, APM, Provincia di Macerata.

Il traffico di rete rimarrà comunque sempre totalmente separato dalle attuali LAN/WAN esistenti, poiché verranno utilizzati link in fibra ottica dedicati, e ponti radio dedicati, fino a raggiungere la locazione fisica indicata dalla Questura di Macerata, dove risiedono gli apparati di rete.

3.1. Topologia della rete

Lo schema seguente illustra la topologia della rete di trasporto.



3.2. Sicurezza

Il traffico tra le telecamere IP ed il server avverrà in modo criptato, al fine di non consentire l'extrapolazione dei dati ai soggetti non autorizzati.

Il server della Questura di Macerata invierà tramite una VPN dedicata tutte le stringhe delle targhe al data base nazionale di Napoli (SDI), utilizzando un certificato di protezione.

Opportune misure di sicurezza, dovranno essere adottate affinché solo personale autorizzato possa accedere alle predette liste: profilazione degli utenti.

Alla ditta aggiudicataria dell'appalto, verrà fornita la documentazione ministeriale per realizzare la connessione con lo SDI, tramite tecnologia Web Services.

4. Scalabilità

Il sistema a regime dovrà prevedere la possibilità di aggiungere ulteriori telecamere, ed ulteriori postazioni di controllo, al fine di avere una sempre più completa e capillare copertura del territorio.

Il sistema sarà in grado di interfacciarsi con altri sistemi di controllo transiti dei comuni adiacenti, in modo da ottenere una continuità territoriale della copertura.

5. Dislocazione territoriale dei varchi di rilevamento transiti

I varchi di controllo delle targhe vengono identificati dalla sigla MCxx

Per ogni varco sono indicati quanti rilevatori verranno installati (singole telecamere OCR)

MC01	Villa Potenza – Borgo Peranzoni
MC02	Villa Potenza – v. dei Velini
MC03	Villa Potenza – S.P. 77
MC04	Villa Potenza – v. Troili
MC05	Piediripa – Strada Cluentina
MC06	Piediripa – Strada Carrareccia
MC07	Piediripa – via Moretti
MC09	Sforzacosta – S.P. 77
MC10	Sforzacosta – S.P. 78
MC12	Sforzacosta – Casette Verdini
MC13	Macerata – Semaforo Cimitero
MC14	Macerata – via braccia larghe
MC15	Macerata – Pace
MC16	Macerata – via Mozzi
MC17	Macerata – v.le Indipendenza
MC18	Macerata – Rampa Zara
MC19	Macerata via Roma

5.1. MC01 - Villa Potenza - b.go Peranzoni

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



Antenna su campanile della chiesa del Santissimo Crocifisso

5.2. MC02 - Villa Potenza - via dei Velini

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.3. MC03 - Villa Potenza - S.P. 77

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.4. MC04 - Villa Potenza - via Troili

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.5. MC05 - Piediripa - Strada Cluentina

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.6. MC06 - Piediripa - Strada Carrareccia

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.7. MC07 - Piediripa - via Moretti

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.8. MC09 - Sforzacosta - S.P. 77:

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.9. MC10 - Sforzacosta - S.P. 78:

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.10. MC12 - Sforzacosta - Casette Verdini

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



Antenna su campanile chiesa S. Giuseppe

5.11. MC13 - Macerata - Semaforo Cimitero, via Pancalducci

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.12. MC14 - Macerata - via braccia larghe

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.13. MC15 - Macerata - Pace

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.14. MC16 - Macerata - via Mozzi

N° 1 telecamera OCR

Rilevamento targhe nel senso di marcia.



5.15. MC17 - Macerata - v.le Indipendenza

N° 2 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



5.16. MC18 - Macerata - Rampa Zara

N° 1 telecamere OCR

Rilevamento targhe nel senso di marcia.



5.17. MC19 - Macerata - via Roma

N° 4 telecamere OCR

Rilevamento targhe in entrambi i sensi di marcia.



6. Dislocazione territoriale delle telecamere di Vidosorveglianza

Di seguito i 12 punti di controllo.

Codice	Sito	N°	Intervento
MC21a/b	Macerata – Terminal P.zza Pizzarello	2	nuova digitale
MC31a/b	C.so della Repubblica	2	nuova digitale
MC32a/b	C.so Matteotti	2	nuova digitale
MC33a/b	Piazza C. Battisti+Gramsci	2	nuova digitale
MC34	Poste	1	nuova digitale
MC35	P. Oberdan	1	nuova digitale
MC36	Piazza V. Veneto	1	nuova digitale
MC39	Macerata-Galleria Commercio	1	nuova digitale

MC21(a/b) - Macerata - Terminal BUS Piazza Pizzarello

N.02 Telecamere di contesto



a – verso sud




b – verso est

MC31(a/b) - Macerata - C.so della Repubblica

N° 2 telecamere di contesto



a - verso P.zza V. Veneto



b - verso P.zza Libertà

MC32 (a/b) - Macerata - C.so Matteotti

N° 2 telecamere di contesto



a - verso ovest



b - verso est

MC33 (a/b) - Macerata - Telecamere per Via gramsci + P.zza Cesare Battisti

N 1 Telecamera di contesto



v. Gramsci, angolo palazzo degli studi

N 1 Telecamera di contesto




P. C. Battisti, angolo palazzo degli studi

MC34 - Macerata - Poste
N° 1 Telecamera di contesto



MC35 - Macerata - Piazza Oberdan

N° 1 Telecamera di contesto



MC36 - Macerata - Piazza V. Veneto

N° 1 Telecamera di contesto



MC39 - Macerata - Galleria Commercio

N° 1 Telecamera di contesto



All'interno della galleria del commercio

Il funzionario
(Dott. Renzo Medei)

Il Dirigente
(dott. Simone Ciattaglia)


Il Progettista
(Massimo Trozzo)

Comune MC - SRT - SVU - FULL

Varchi SRT

 Varchi SRT

Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)




Comune MC - SRT - SVU - FULL v. Pace

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)




Comune MC - SRT - SVU - FULL Cimitero

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)



Comune MC - SRT - SVU - FULL r. Zara + v. Mozzi

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)



Comune MC - SRT - SVU - FULL

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)




Comune MC - SRT - SVU - FULL

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)



Comune MC - SRT - SVU - FULL

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)



Comune MC - SRT - SVU - FULL

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)




Comune MC - SRT - SVU - FULL Villapotenza

Varchi SRT



Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)



Comune MC - SRT - SVU - FULL

CamereContesto SVU

 Cam di Contesto

Mappa completa dei varchi del Sistema Rilevamento Transiti (SRT) e del Sistema Videosorveglianza Urbana (SVU) e schema dei collegamenti (dati, elettrici)

